

Comune di Biella

**Variante parziale n.1/2018 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, c.5, L.R.56/77 e s.m.i. - Approvazione**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...omissis..)

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R.56/77, come modificata dalle L.R.3/2013, L.R.17/2013, L.R. 3/2015 e L.R.26/2015, la variante parziale n.1/2018 al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta dal Settore Governo del Territorio del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale:
  - **Relazione illustrativa – settembre 2019;**
  - **ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Verifica di coerenza della Variante parziale n.1/2018 al P.R.G.C.con il Piano paesaggistico regionale (PPR) – settembre 2019**
  - **Tavv. 7.1 SUD – 7.2 EST – 7.3 OVEST – 7.4 NORD – Planimetria di Piano – scala 1:5000 – settembre 2019;**
  - **Tavv. 8.1 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 – 8.11 – 8.12 – 8.13 – 8.14 – 8.15 – 8.17 - 8.18 – 8.19 – 8.21 – 8.22 – 8.24 - Azzonamento di Piano – scala 1:2000 – settembre 2019;**
  - **Stralcio N.T.A. – settembre 2019**
- 2 Di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. L.R.56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, che la presente variante parziale al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- 3 Di dichiarare, ai sensi del comma 7 e 11 dell'art.11 del Regolamento regionale recante "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R, il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle Nda del Ppr medesimo;
- 4 Di dare atto che la presente variante parziale è redatta ai sensi all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi soddisfa le seguenti condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*) e pertanto:
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
  - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
  - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 5 Di dare atto che la presente variante non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRG vigente di cui alla lettera e) del succitato comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che altresì rispetta i parametri di cui alle lettere c), d), f) del medesimo comma, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

**VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE  
AFFERENTI LA RESIDENZA DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5,  
LETTERE C) E D) DELLA L.R. 56/77**

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per "servizi pubblici afferenti la residenza" secondo la capacità insediativa residenziale teorica di 55.662 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree SP nel P.R.G.C. è il seguente:

FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21):  $55.662 \text{ ab} \times 25 \text{ mq/ab} = \text{mq } 1.391.550$

VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI (ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77) CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. VIGENTE:  $55.662 \text{ ab} \times 0,5 \text{ mq/ab} = \text{mq } 27.831$

Standard in P.R.G.C. vigente	mq	1.544.839
Le variazioni sono le seguenti:		
Area per servizi afferenti la residenza afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico – S3-S4	mq	+ 10.003
Totale presente variante:	mq	+ 10.003
Saldo precedenti varianti:	mq	- 2.000

Pertanto:

Saldo variazione aree a standard  $- 2000 + 10.003 = 8.003 < \text{mq } 27.831$

Quindi l'incremento previsto risulta ammissibile.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE A STANDARD „S“ A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIANTE:  
 $\text{mq } 1.544.839 + \text{mq } 8.003 = \text{mq } 1.536.836$

VERIFICA STANDARD „S“  
 $\text{mq } 1.536.836 > \text{mq } 1.391.550$

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, LETTERA F) DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA<sup>1</sup>:**

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non riguardano incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 2 per cento (per i comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti), come si evince anche dallo schema riassuntivo "Riepilogo variazioni di azionamento" del paragrafo ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, riportato nella Relazione illustrativa, in quanto:

**Variante 1 - perimetro P.E. - strada Cascina Cortella**

Riguarda il decremento della superficie territoriale di un'area produttiva

**Variante 2 – P.E. - strada al Maglioleo**

Riguarda l'eliminazione della superficie territoriale produttiva a favore di altra destinazione che non appartiene a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

**Variante 3 – P.E.C. viale Macallè**

Riguarda la trasformazione di un'area azionata come "zone di ristrutturazione urbanistica" dalla tipologia prevalentemente residenziale alla tipologia prevalentemente produttiva

**Variante 4 – Area limitrofa T. Oremo**

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

**Variante 5- Immobile via Amendola**

Riguarda il recepimento d'ufficio di quanto sancito dal verbale d'Intesa Stato-Regioni recante "accertamento di conformità" relativo all'equiparazione della destinazione ad uffici pubblici

**Variante 6 – vasche decantazione T.Oropa**

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

**Variante 7 – perimetro P.E. via Salvo d'acquisto**

Riguarda il decremento della superficie territoriale di un'area produttiva

**Variante 8 – Riserva S.M. Oropa**

Variante esclusivamente normativa senza rilevanza quantitativa

**Variante 9 – fasce di rispetto stradali**

Variante esclusivamente normativa senza rilevanza quantitativa

**Variante 10 – fasce di rispetto cimiteriali**

Variante esclusivamente normativa senza rilevanza quantitativa

<sup>1</sup> Con Delibera C.C. n.27 del 19.4.2016 è stata concessa la deroga al P.R.G.C. vigente ai sensi della legge 116/2011, relativa alla demolizione di un fabbricato industriale dismesso (sito in via Ivrea 7) e successiva ricostruzione, con sagoma diversa, di edificio a destinazione commerciale per una S.u.l. pari a 2.515

- 6 Di dare atto che, essendo oggetto della presente variante parziale modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*.
- 7 Di dare atto che, ai sensi delle D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 e D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977, in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, con determinazione n. 1798 del 13.6.2019 a firma del presidente dell'Organo Tecnico Comunale nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Graziano Patergnani, si è esclusa la presente variante parziale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8 Di dare atto che la presente variante parziale è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 9 Di trasmettere alla Provincia e alla Regione la presente deliberazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.